

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, BERMANI, DINDO e SCIPIONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1970

Norme sulla disciplina delle aziende esercenti la produzione e la vendita al minuto di generi della panificazione

ONOREVOLI SENATORI. — L'attività degli esercizi di vendita al minuto è disciplinata, per quanto concerne gli orari, dalla legge 16 giugno 1932, n. 973, per la cui modifica peraltro sono in corso iniziative presso il nostro Parlamento.

A tale disciplina sono tenute anche le rivendite di pane. Nessuna particolare disposizione regola la chiusura degli esercizi per un determinato periodo di tempo.

L'esercizio di attività d'ordine economico, specie quando sono prescritte specifiche licenze o autorizzazioni amministrative, esclude — secondo la giurisprudenza — una loro interruzione, specie di rilevante durata, che non possa essere giustificata dagli organi od enti competenti in base a documentazione di riscontrate esigenze, quali possono essere malattie, sospensioni per necessità tecniche, ammodernamento dei locali, eccetera.

Si verificano ora, con sempre maggior frequenza, chiusure periodiche di tali servizi al fine di far fruire ai titolari, ai loro familiari coadiuvanti ed ai lavoratori dipendenti un periodo di riposo o di ferie di una o più settimane.

Il fenomeno, indice di una evidente evoluzione, è nuovo e tale da meritare qualche considerazione.

Esso ha acquisito aspetti di notevole rilievo, in quanto le stesse grandi imprese, che pur erano teoricamente nella possibilità di far fruire le ferie per turni ai loro addetti, hanno rilevato la convenienza di concentrare l'assolvimento degli obblighi feriali per tutti i dipendenti in un solo periodo, cessando per lo stesso tempo le loro attività.

Il diritto alle ferie è divenuto un istituto garantito ai lavoratori dalla Costituzione (articolo 36) e, per ovvia considerazione analogica, non può essere negato al lavoratore autonomo.

Peraltro si constata che di norma il godimento delle ferie anche da parte dei lavoratori autonomi ha luogo in un periodo di tempo specifico e limitato (mesi di luglio e di agosto, con particolare concentrazione in quest'ultimo).

Non esistendo alcuna norma che — allo stato attuale delle cose — consenta un intervento del pubblico potere, si sono verificati inconvenienti in numerosi centri urbani per la sospensione disordinata di particolari at-

tività, come la panificazione ed i servizi di rifornimento al pubblico di generi di prima necessità.

Ne sono derivati, come è logico, disagi non lievi per la massa dei consumatori.

Concedendo all'autorità, nel caso al sindaco, la facoltà e la possibilità di un intervento in tale materia, si raggiungono diversi vantaggi.

Si può evitare ogni inconveniente che possa insorgere e pregiudicare un equilibrato rifornimento a cui il consumatore deve far ricorso per le sue esigenze.

Inoltre è possibile facilitare il godimento di ferie da parte dei lavoratori autonomi del settore e di riflesso anche da parte dei lavoratori dipendenti, per i quali esistono difficoltà di realizzo del beneficio soprattutto nelle piccole imprese, date le particolari condizioni strutturali e funzionali.

Va rilevato che la sospensione di attività per consentire il godimento delle ferie dei lavoratori occupati nelle piccole imprese della panificazione (lavoratori tra l'altro non sostituibili e di non facile reperimento) è la condizione che può facilitare l'osservanza del precetto costituzionale ed il rispetto dei contratti di lavoro.

Il disegno di legge, che si sottopone alla attenzione degli onorevoli colleghi, intende creare sistemi semplici e di facile organizzazione pratica, evitando complicazioni di ordine burocratico.

Si ritiene che il problema, che viene prospettato, valga e richieda — dopo le esperienze negative fatte — un provvedimento di legge.

Facendo appello alla comprensione degli onorevoli senatori, ci lusinghiamo che il disegno di legge possa ottenere la loro approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono soggette ad autorizzazione del sindaco le chiusure di aziende esercenti la produzione e la vendita al minuto di generi della panificazione quando dette chiusure o sospensioni di attività superino la durata di tre giorni.

Art. 2.

I titolari o i gestori delle aziende o delle rivendite dovranno rivolgere al sindaco domanda di autorizzazione alla chiusura od alla sospensione, indicando nella stessa la data di inizio e di termine della chiusura o della sospensione, nonché l'ubicazione dell'esercizio.

La prescrizione di cui al precedente comma potrà essere adempiuta anche dalle organizzazioni sindacali di categoria con domanda cumulativa relativa a più aziende.

La domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data di inizio della chiusura o sospensione per cui si richiede l'autorizzazione.

Art. 3.

Il sindaco autorizza la chiusura o la sospensione delle attività, ove da ciò non derivino gravi pregiudizi nel rifornimento al consumo e comunque nel periodo della sua effettuazione nello stesso comune sia aperto al pubblico almeno il 50 per cento degli esercizi e dei servizi del ramo, secondo una razionale distribuzione topografica delle aziende ed attività.

Al fine di garantire tale criterio, il sindaco potrà invitare le organizzazioni sindacali di categoria interessate a proporre, ove se ne ravvisi la necessità, programmi adeguati di chiusura a turni delle aziende.

Art. 4.

L'autorizzazione si intende concessa ove al richiedente non venga notificata prima del decimo giorno precedente all'inizio della chiusura una decisione contraria alla richiesta.

Durante il periodo di chiusura della rivendita al minuto, all'esterno della stessa dovrà essere affisso un cartello indicante la durata della chiusura e gli estremi dell'autorizzazione o comunque della domanda inoltrata.

Art. 5.

Il titolare di azienda o gestore che effettui chiusure o sospensioni di attività omettendo di richiedere individualmente o collegialmente tramite un'organizzazione sindacale l'autorizzazione prevista dall'articolo 2, ovvero, in possesso di quest'ultima, effettui una chiusura od una sospensione di attività in giorni e periodi diversi, è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 100.000.

Con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 60.000 è punita l'infrazione a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 4.